

SESSIONE DEL 1878-79. — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 21 LUGLIO 1879

stabilito nell'onore e nell'estimazione de'suoi concittadini, non debba essere ulteriormente lasciato nella miseria, e che si possa fare un confronto ben vergognoso tra i superstiti dei sostenitori delle antiche dominazioni con quelli che sono stati fedeli alla causa nazionale. »

Io dunque proporrei che il maggiore Liuzzi, in considerazione delle sue virtù patriottiche, venisse dal Ministero della guerra ammesso a completare la prova dei suoi titoli.

**AVEZZANA.** Chiedo di parlare.

Io mi unisco all'onorevole Majocchi nei giusti reclami che egli ha fatto in favore di questo infelice patriotta stato ingiustamente escluso dai benefici che tutti quelli della sua classe hanno ottenuto. Non essendo possibile di fare annullare la lettera *d* che lo riguarda, io mi unisco all'onorevole Majocchi per pregare la Commissione intera affinché voglia nella sua giustizia raccomandare questo vecchio al Ministero della guerra.

**PRRSIDENTE.** C'è qualchedun altro che chieda di parlare? (*No!*)

Dunque mi pare che l'onorevole Majocchi non fa una proposta effettiva.

**MAJOCCHI.** La mia è una raccomandazione.

**AVEZZANA.** È un eccitamento che si fa alla Commissione.

**PRRSIDENTE.** È una raccomandazione.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** A nome del mio collega della guerra che è occupato in Senato dichiaro che accetto la raccomandazione, senza pregiudicare nulla della questione, sulla quale non potrei emettere ora giudizio alcuno; prendo solo impegno in nome del mio collega di assicurare bene i fatti, e la posizione delle cose, e di tener conto delle patriottiche raccomandazioni che vengono da onorevoli colleghi.

**AVEZZANA.** Io pregherei la Commissione di voler fare una dichiarazione in questo senso.

**COSTANTINI, relatore.** Da parte nostra non abbiamo nessuna difficoltà che il maggiore Liuzzi, del quale propugnano la causa gli onorevoli Avezzana e Majocchi reintegri le prove e invochi la revisione del giudizio subito nel 1861. È un fatto individuale, che per nulla turba l'economia della legge; e se il Ministero accetta la raccomandazione tanto meglio.

**PRRSIDENTE.** Non essendovi altro oratore iscritto, dichiaro chiusa la votazione, e si passerà alla votazione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli :)

**Art. 1.**

I cittadini che servirono i Governi nazionali del 1848-49 come ufficiali effettivi di terra o di mare,

od in qualità di assimilati ad ufficiali, possono, mediante domanda avvalorata da autentici documenti, ottenere il grado che avevano al cessare dei detti Governi.

Sono esclusi da questa facoltà coloro i quali :

a) Siano da una Commissione, da istituirsi con decreto reale a cura dei ministri della guerra, della marina e delle finanze, giudicati immeritevoli di tali onorificenze;

b) Abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi civili o militari i Governi restaurati;

c) Siano stati rievocati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile avuto dal regio Governo nazionale, ovvero condannati a pena che, a senso dei vigenti codici per l'esercito e per la marina, implichi che il condannato sia indegno di appartenere alla milizia di terra o di mare;

d) Siano stati esclusi dal riconoscimento di grado dalle Commissioni di scrutinio istituite negli anni 1860 e 1866 per gli ufficiali dei corpi volontari;

e) Avendo emigrato e non essendo inabili al servizio militare, ovvero impediti da ostacoli insuperabili e per tali riconosciuti dalla Commissione, di cui al comma *a*, non abbiano offerto i loro servizi nelle successive guerre per l'indipendenza italiana.

**Art. 2.**

Coloro, cui a senso dell'articolo precedente saranno riconosciuti gradi militari onorari, potranno dietro loro domanda essere iscritti coi gradi stessi negli ufficiali di riserva a senso dell'articolo 73 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

**Art. 3.**

Sono ammessi al beneficio che accordano le vigenti leggi sulle pensioni militari, i cittadini e gli stranieri domiciliati nel regno, che nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849 e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma, dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti nelle condizioni contemplate dalle suddette leggi.

Sono applicate le leggi sulle pensioni militari, nei gradi di parentela e nei modi stessi prescritti da quelle leggi, alle famiglie dei morti in battaglia od in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio comandato.

**Art. 4.**

La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sarà fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari, ed a quel grado, di cui i militari in esso articolo contemplati fossero stati regolarmente investiti da uno dei Governi na-